



COMUNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione N. 25

del 29 maggio 2023

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Presa d'atto delle modifiche al Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2023 e conseguente approvazione delle tariffe relative alla Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2023.-

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 18:45, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle adunanze, in modalità parzialmente virtuale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	CHRISTIAN STOCCHI	Sindaco - Presidente	X	
2)	CRISTIANO VECCHI	Consigliere	X	
3)	IVANO ZAMBELLI	Consigliere	X	
4)	MARIA GRAZIA DELMIGLIO	Consigliere	X	
5)	MAURIZIO SEGNAPELLI	Consigliere	X	
6)	JACOPO ROSA	Consigliere	X	
7)	BARBARA BACCHINI	Consigliere	X	
8)	MIRKA GRASSI	Consigliere	X	
9)	LUIGI CURTI	Consigliere	X	
10)	LORENZO PASINI	Consigliere		X
11)	MARIA FIORINI	Consigliere	X	
12)	ALBERTO PADOVANI	Consigliere	X	
13)	SIMONE GUERNELLI	Consigliere	X	
	TOTALE		12	1

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Dott. Christian Stocchi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede alla nomina degli scrutatori: Luigi Curti (maggioranza) e Simone Guernelli (minoranza).

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 12.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali sono soggetti integralmente alle nuove disposizioni previste dal sopracitato decreto legislativo;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 30 marzo 2023 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 30 marzo 2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 ed i relativi allegati;

- la deliberazione di G.C. n. 41 del 30 marzo 2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 e successive variazioni;

Visto l'atto del Sindaco n. 19 del 9 dicembre 2021 e l'atto del Sindaco n. 3 del 19 maggio 2022 con i quali sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa;

Visto l'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e in particolare:

- il comma 639, che istituisce l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668, che, nell'ambito della disciplina della IUC, istituiscono e disciplinano la TARI o, in alternativa, una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);

- il comma 650, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- i commi 651 e 652 stabiliscono che il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;

- il comma 667 che dispone "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

- il comma 668 che dispone "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;

- il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il regolamento sul metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle recentemente introdotte dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 660 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Premesso che:

- la tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell’art.1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 654 prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l’art. 6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano venga validato dall’Ente territorialmente competente (ATERSIR per la Regione Emilia-Romagna), o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà, rispetto al gestore del servizio rifiuti, e successivamente essere trasmesso, da quest’ultimo ad ARERA, che ha il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

- la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria anno 2021;

- la deliberazione dell'ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Dato atto che:

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;

- Atersir con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022 ha deliberato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di Arera, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

Preso atto che:

- la L.R. n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- tra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale, vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

- con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 198 del 14/10/2017) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. n. 50/2016;

- con Delibera Assembleare, n. 1 del 08/01/2015 il Consiglio Locale di Parma di ATERSIR e Delibera n. 22 del 28/08/2015 del Consiglio d'Ambito, ATERSIR ha approvato il nuovo Piano d'Ambito;

- con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 198 del 14/10/2017) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 101 del 01/06/2021, ATERSIR ha provveduto all'aggiudicazione a favore di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 196 del 16/09/2021, ATERSIR ha dichiarato l'intervenuta efficacia della suddetta aggiudicazione;

- nelle more della aggiudicazione di tale gara, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è proseguito in continuità e regolato dalla Delibera legislativa n. 34 del 22/12/2014, della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- il nuovo contratto con Iren Ambiente spa è stato firmato il 28/12/2022, con decorrenza formale 01/01/2023 e prevede che il servizio assuma la sua conformazione finale, entro 24 mesi;

Dato atto che:

- ATERSIR ha approvato, rispettivamente in Consiglio Locale con Deliberazione n. CLPR 20/2022 del 19/05/2022 ed in Consiglio d'Ambito, con deliberazione n. CAMB 52/2022 del 20/05/2022, il Piano Finanziario Rifiuti del Comune di Colorno anni 2022-2025 ed il metodo tariffario Arera MTR2;

- il piano finanziario, approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con delibera n. CAMB 52/2022 del 20/05/2022, prevede, per il quadriennio, i seguenti costi:

- anno 2022 € 1.545.499,36;
- anno 2023 € 1.585.265,06;
- anno 2024 € 1.626.053,93;
- anno 2025 € 1.667.892,30;

- il nuovo affidamento a Iren Ambiente spa, decorre, a far data dal 01.01.2023, a seguito della sottoscrizione e stipula del nuovo contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il Piano Economico Finanziario, della nuova gestione, regolata dal contratto, è strettamente legato al corrispettivo da questo stabilito, mentre il MTR-2 prende in considerazione i costi dell'anno "a-2", rendicontati dal Gestore e restituisce il "tetto massimo" della tariffa, per l'anno di riferimento;

- a causa di ritardi e difficoltà dovute, da una parte, al protrarsi della procedura di gara, che ha comportato la firma del contratto solo negli ultimi giorni dello scorso anno, nonché ai tempi lunghi intervenuti tra l'avvio e la conclusione della procedura di gara per l'affidamento, nel corso dei quali sono significativamente mutati il contesto generale e la specifica configurazione del servizio reso, da cui discende la necessità di riallineare la proposta di gara alle attuali esigenze espresse dal territorio, dall'altra parte a ritardi organizzativi evidenziati dal Gestore affidatario, non sarebbe possibile concludere entro i termini dettati dalla legge il lavoro di aggiornamento e definizione del corrispettivo contrattuale propedeutico alla successiva articolazione delle tariffe di Tari e della Tariffa Corrispettiva Puntuale coerenti con il corrispettivo contrattuale;

- è in ogni caso plausibile, dall'esito delle prime proiezioni, attendersi che il corrispettivo si posizioni ad un ammontare complessivo inferiore al costo attuale del servizio, per quanto sia prevedibile che si porrà la necessità di procedere nei prossimi anni a revisioni al fine di recuperare l'importante incremento dell'inflazione verificatosi nel corso dello scorso e del presente anno;

- la struttura tecnica di ATERSIR ed il gestore Iren Ambiente S.p.A. hanno pertanto ritenuto e concordato, a tutela dell'utenza, di proporre agli Organi deliberanti di mantenere, quale stima del costo massimo del servizio anche per il corrente anno, il valore del corrispettivo, già riconosciuto al Gestore, del PEF approvato per lo scorso anno 2022;

- il Gestore, in collaborazione con ATERSIR ed in accordo con i Comuni, completerà, entro i prossimi mesi, la messa a punto del servizio e la conseguente definizione puntuale del corrispettivo del servizio, ai sensi del contratto in essere e che le eventuali discrepanze economiche con il Piano Finanziario del corrente anno, saranno recuperate a carico dei PEF dei prossimi anni, a cominciare dalla revisione infraperiodo prevista dal MTR-2 di ARERA;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30 maggio 2022 con la quale si è preso atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF rifiuti) 2022-2025 approvato da Atersir e si sono approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2022;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 21 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il passaggio a far data dal 01/01/2023 al regime di prelievo tariffario di natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di un prelievo più equo e progressivamente sempre più correlato all'effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27 aprile 2023 con la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

Considerato che:

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- con Deliberazione n. 1 del 07.04.2023 il Consiglio locale di ATERSIR di Parma ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per i Comuni ricadenti nel bacino servito da IREN Ambiente S.p.A.;

Vista pertanto la proposta di modifica della pianificazione economica, relativa all'anno 2023, già compreso nel Piano Finanziario 2022-2025, approvata con delibera del Consiglio di Ambito di ATERSIR n. 27 del 13/04/2023, elaborata di concerto con il gestore Iren Ambiente SpA, attraverso i seguenti passaggi:

- il corrispettivo riconosciuto al Gestore è stato, nel suo ammontare complessivo e nella generalità dei casi, riportato al corrispondente valore approvato nel PEF per l'anno 2022;
- per i Comuni che hanno deliberato il passaggio a regime di Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), per l'anno 2023, il corrispettivo riconosciuto al Comune per il 2023 e seguenti viene azzerato ed il PEF comprende dunque solo il corrispettivo del Gestore, pari al totale del PEF, approvato per il 2022 al netto di IVA di legge con l'adeguamento dei fondi regionali post mortem, sisma e fondo d'ambito;

Preso atto che la proposta di modifica della pianificazione economica, relativa all'anno 2023, già compresa nel Piano Finanziario 2022-2025, prevede i seguenti importi:

- anno 2022 € 1.545.499,36;
- anno 2023 € 1.420.039,66;
- anno 2024 € 1.456.577,28;
- anno 2025 € 1.494.055,02;

Ricordato che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022-2025, sezione 2023 relativo al Comune di Colorno è al lordo delle entrate di cui al punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 ossia delle entrate diverse dalle entrate tariffarie da porre in detrazione dei costi del PEF per determinare il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti qui di seguito elencate:

- 1) € 4.875,58 quale contributo presunto dal Miur per Tari Scuola anno 2023 (incassato direttamente dal Comune di Colorno che dovrà essere riversato ad Iren Ambiente Spa);
 - 2) € 35.781,00 quale contributo da Atersir del Fondo per le premialità riconosciute ai comuni virtuosi anno 2023 (incassato direttamente da Iren Ambiente Spa);
- gli sconti da regolamento per l'anno 2023 constano in presunti € 59.090,91;
 - le entrate tariffarie, alla luce di quanto sopra riportato, sono pertanto di € 1.438.473,99;

Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

- 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, qui di seguito riportato:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2022, n. 295, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali;

Visto altresì l'art. 1, comma 775 della L. 29-12-2022 n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 52 del 20 aprile 2023 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

Considerato:

- che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata considerando le superfici a ruolo delle varie categorie;

Ricordato che il Comune di Colorno ha attivato a partire dal secondo semestre 2013 un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico da parte dell'utenza, che ha incentivato la diffusione ed il miglioramento della raccolta differenziata;

Richiamati:

- i commi 837 e 838 dell'art.1 della Legge n. 160/2019 che prevedono l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2021, del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 sopra citato, la Tariffa rifiuti giornaliera;

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;

- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;

- l'art. 4, comma 2, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

Dato atto che:

- si ritiene di stabilire per l'anno 2023 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo, anche alla luce della quantità di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza: 55,00% utenze domestiche, 45,00% utenze non domestiche,

- sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2023, si ritiene di applicare per la determinazione della tariffa delle utenze la classificazione nelle categorie di utenza prevista dal DPR n. 158/1999;

- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A. a dicembre 2022;

- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A. a dicembre 2022, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa,

Considerato che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato C);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato C);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato C);

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'art. 17.7 del vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, opportuno riconoscere, come negli anni precedenti, la seguente riduzione:

- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C);

Dato atto che la raccolta puntuale prevede una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 26,00% che dovrà essere integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi;

Dato atto che con le tariffe specificate nell'allegato C al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

- il successivo comma 15 bis dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- il successivo comma 15 ter dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il D.M. 20-7-2021 ad oggetto "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2021, n. 195;

Ritenuto pertanto di prendere atto della proposta di modifica per l'anno 2023 al Piano economico – finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvata ATERSIR e di approvare di conseguenza le tariffe della Tariffa rifiuti corrispettivo (Tarip) per l'anno 2023;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rispettare la scadenza prevista per legge nel 31/05/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:

Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza." 25/05/2023 F.to BACCHINI

il Responsabile del II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa" 25/05/2023 F.to POLINI

Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità contabile" 25/05/2023 F.to POLINI

Dato atto che nel corso della discussione è entrato il Consigliere Lorenzo Pasini. I presenti sono 13.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato, che costituisce il verbale della seduta consiliare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento del Consiglio Comunale;

Con 9 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi ai sensi di legge, e con l'astensione dei consiglieri Pasini, Fiorini, Padovani e Guernelli sui 13 componenti presenti

D E L I B E R A

-- di dare atto

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-- di prendere atto

della proposta di modifica per l'anno 2023 al Piano economico – finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino composto dai comuni della provincia di Parma, servito da Iren Ambiente SpA, approvata ATERSIR in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, con delibera del Consiglio di Ambito n. 27 del 13/04/2023, che per il prossimo quadriennio prevede i seguenti importi:

- anno 2022 € 1.545.499,36;
- anno 2023 € 1.420.039,66;
- anno 2024 € 1.456.577,28;
- anno 2025 € 1.494.055,02;

e illustrata dai seguenti documenti, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante:

- prospetto del PEF quadriennale, aggiornato per il corrente anno 2023 e conseguentemente per il biennio seguente (allegato A);
- relazione illustrativa dell'ETC (ATERSIR) ad illustrazione delle modifiche ed integrazioni apportate ai PEF 2022-2025 approvati nel 2022 (allegato B);

-- di approvare

le tariffe della Tariffa rifiuti corrispettivo (Tarip) per l'anno 2023, già decurtate, per quanto attiene la quota variabile, della riduzione del 26%, riportate nell'allegato C al presente di cui ne fa parte integrante e sostanziale, dando atto che la manovra tariffaria risulta coerente con il Piano Economico Finanziario Tari 2022/2025 esercizio 2023 approvato da Atersir;

-- di approvare

ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato C);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato C);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato C);
- di confermare altresì per il 2023, ai sensi dell'art. 17.7 del vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, la seguente riduzione tariffaria:
 - agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C);

-- di dare atto

che con le tariffe specificate nell'allegato C al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

-- di dare atto

che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

-- di trasmettere

la presente deliberazione all'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR;

-- di trasmettere

la presente deliberazione al gestore IREN AMBIENTE SPA, in qualità di Gestore e di Soggetto preposto alla gestione degli utenti, al fine di rispettare quanto stabilito con il presente atto;

-- di dare atto che,

ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. la presente deliberazione acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato D.L. 201/2011 e con le modalità previste dal D.M. 20-7-2021 ad oggetto "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 2023; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023;

-- **di dare atto**

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12, 23, 29 e 37 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- **di dichiarare,**

con separata votazione, espressa ai sensi di legge, con 9 voti favorevoli, nessuno contrario, e con l'astensione dei consiglieri Pasini, Fiorini, Padovani e Guernelli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa.

ALLEGATI

(1_set\segret\cons com\delib\2023\025_allegatoA)

(1_set\segret\cons com\delib\2023\025_allegatoB)

(1_set\segret\cons com\delib\2023\025_allegatoC)

ALLEGATO A

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino PR - Comune di Colomo			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino PR - Comune di Colomo			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino PR - Comune di Colomo			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino PR - Comune di Colomo		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati CRT	124.905,37	11.250,00	136.155,37	124.780,59	-	124.780,59	124.780,59	-	124.780,59	124.780,59	-	124.780,59
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CIR	345.405,39	-	345.405,39	361.654,21	-	361.654,21	361.654,21	-	361.654,21	361.654,21	-	361.654,21
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	488.700,48	-	488.700,48	406.498,90	-	406.498,90	373.562,18	-	373.562,18	381.521,58	-	381.521,58
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP11&1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP1V	-	-	-	5.074,68	-	5.074,68	3.082,14	-	3.082,14	996,26	-	996,26
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COEXP1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	191.740,73	-	191.740,73	225.461,13	-	225.461,13	225.461,13	-	225.461,13	225.461,13	-	225.461,13
Fattore di Sharing b	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b[AR]	63.982,70	-	63.982,70	74.176,71	-	74.176,71	74.176,71	-	74.176,71	74.176,71	-	74.176,71
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARbc	32.791,29	-	32.791,29	32.758,53	-	32.758,53	32.758,53	-	32.758,53	32.758,53	-	32.758,53
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b[1+H]	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dati sistemi collettivi di compliance dopo sharing b[1+H]ARbc	11.867,17	-	11.867,17	11.855,31	-	11.855,31	11.855,31	-	11.855,31	11.855,31	-	11.855,31
Componente a conguaglio relativo ai costi variabili RCto1V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	120.327,17	120.327,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della [TTo-T]max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TTo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	864.261,38	131.577,17	1.015.838,55	811.976,36	-	811.976,36	777.047,12	-	777.047,12	782.920,62	-	782.920,62
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	22.204,91	21.429,45	43.634,36	32.948,25	-	32.948,25	32.948,25	-	32.948,25	32.948,25	-	32.948,25
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	22.959,48	69.672,42	92.632,10	313.264,89	-	313.264,89	284.428,68	-	284.428,68	284.428,68	-	284.428,68
Costi generali di gestione CGG	144.981,82	-	144.981,82	15.406,23	-	15.406,23	30.653,22	-	30.653,22	36.441,54	-	36.441,54
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi COAL	20.216,01	16.244,80	36.460,81	20.202,77	-	20.202,77	20.202,77	-	20.202,77	20.202,77	-	20.202,77
Costi comuni CC	188.157,52	85.917,22	274.074,73	348.873,88	-	348.873,88	335.284,66	-	335.284,66	341.072,99	-	341.072,99
Ammortamenti Anm	83.704,81	-	83.704,81	113.998,87	-	113.998,87	167.569,20	-	167.569,20	192.995,20	-	192.995,20
Accantonamenti Acc	4.928,29	138.970,00	143.898,29	4.923,37	-	4.923,37	4.923,37	-	4.923,37	4.923,37	-	4.923,37
- di cui di costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.602,58	135.960,99	138.563,58	2.599,98	-	2.599,98	2.599,98	-	2.599,98	2.599,98	-	2.599,98
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri oneri in eccesso rispetto a norme tributarie	2.325,71	3.009,01	5.334,72	2.323,39	-	2.323,39	2.323,39	-	2.323,39	2.323,39	-	2.323,39
Remunerazione del capitale investito netto R	65.742,76	-	65.742,76	80.568,14	-	80.568,14	112.053,89	-	112.053,89	112.443,80	-	112.443,80
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RUC	18.216,30	-	18.216,30	26.730,79	-	26.730,79	26.730,79	-	26.730,79	26.730,79	-	26.730,79
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	172.592,19	138.970,00	311.562,19	226.221,17	-	226.221,17	311.277,25	-	311.277,25	337.093,15	-	337.093,15
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP11&1F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP1F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COEXP1F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC1F	10.764,00	3.750,00	14.514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	12.630,02	12.630,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della [TTo-T]max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TTo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	372.190,61	262.896,94	635.087,55	408.063,31	-	408.063,31	679.530,16	-	679.530,16	711.134,39	-	711.134,39
TTo + TTo + TTo prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	1.256.451,99	401.132,77	1.657.584,76	1.494.325,17	323.587,10	1.927.912,27	1.487.388,73	323.587,10	2.010.975,83	1.711.118,74	323.587,10	2.034.705,84
TTo + TTo + TTo dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/IR	1.256.451,99	394.474,11	1.650.926,10	1.420.039,66	-	1.420.039,66	1.456.577,28	-	1.456.577,28	1.494.055,02	-	1.494.055,02
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			88%			88%			88%			88%
qo-2 ton			5.788,94			5.788,94			5.788,94			5.788,94
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			25,63			26,08			26,70			24,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			25,54			25,54			25,54			25,54
Coefficiente di gradualità												
evoluzione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1			-0,02			-0,02			-0,02			-0,02
evoluzione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2			-0,05			-0,05			-0,05			-0,05
Totale y			-0,07			-0,07			-0,07			-0,07
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,93			0,93			0,93			0,93
Verifica del limite di crescita												
zio			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,13%			0,13%			0,13%			0,13%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,15%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,63%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C11a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			2,35%			2,51%			2,67%			2,51%
[1+p]			1,0235			1,0257			1,0257			1,0257
TTo			1.650.926,10			1.420.039,66			1.456.577,28			1.494.055,02
TTo-1			820.826,99			910.411,81			811.976,36			777.047,12
TTo-1			689.169,43			658.087,55			608.063,31			679.530,16
TTo-1			1.509.996,43			1.545.499,86			1.420.039,66			1.456.577,28
TTo-1			1,0933			0,9188			1,0257			1,0257
T]max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (TTo-T]max)			1.545.499,86 (05.426,74)			1.420.039,66			1.456.577,28			1.494.055,02
YTo dopo distribuzione della [TTo-T]max			778.834,64			811.976,36			777.047,12			782.920,62
YTo dopo distribuzione della [TTo-T]max			372.190,61			408.063,31			679.530,16			711.134,39
[YTo+YTo] dopo distribuzione della [TTo-T]max			1.151.025,25			1.220.039,66			1.456.577,28			1.494.055,02
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			39.949,56			13.642,33			2.771,33			2.771,33
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.060,20			27.014,25			2.014,25			2.014,25
TTo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			870.462,26			798.334,03			774.275,79			780.149,29
TTo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			633.027,35			581.049,06			677.515,91			709.120,14
Ttole entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.503.489,60			1.379.383,08			1.451.791,70			1.489.269,44
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ATERSIR)**

**PIANI ECONOMICO FINANZIARI 2022 – 2025 DEI COMUNI DI
Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio,
Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni,
Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto,
Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine - Zibello, Roccabianca, Sala
Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano,
Soragna, Sorbolo Mezzani, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile,
Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, gestiti da Iren Ambiente S.p.A..
*REVISIONE 2023***

Sommario

1	Premessa (E).....	1
1.1	Documentazione per ciascun ambito tariffario	1
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	1
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	2
4	Variazioni apportate alla predisposizione tariffaria 2022-2025 (E).....	2
4.1	Interventi specifici sui singoli PEF comunali	3

1 Premessa (E)

In data 28 Dicembre 2022 è stato siglato il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Parma (Comuni di Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine - Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo Mezzani, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi) con decorrenza dal primo Gennaio 2023 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2037). In detta concessione rientreranno altresì i Comuni di Albareto, Berceto, Bardi, Bedonia, Bore, a far data dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, nel bacino in oggetto l'assetto istituzionale presentato all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) attraverso la documentazione inviata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025 risulta parzialmente modificato:

- ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della disciplina ARERA;
- Iren Ambiente S.p.A. assume il ruolo di Gestore concessionario;
- I Comuni mantengono il ruolo di Gestori del rapporto con l'utenza, ad eccezione del Comune di Felino, ove si applica la Tariffa Corrispettiva Puntuale da diversi anni, e dei seguenti, che dal 1° gennaio 2023 hanno deliberato il passaggio a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP): Busseto, Collecchio, Colorno, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Medesano, Montechiarugolo, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Sorbolo Mezzani, Traversetolo. Nei territori di questi Comuni pertanto Iren Ambiente S.p.A. assume il ruolo di Gestore unico.

Il mutato quadro contrattuale comporta alcune importanti ricadute sul piano tariffario, e ad esse è dedicata la presente Revisione.

Per tutto quanto qui non richiamato si fa riferimento alla Relazione ed alla rimanente documentazione presentata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025.

1.1 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In aggiunta od in modifica della documentazione trasmessa nell'ambito delle predisposizioni tariffarie 2022-2025, in questa sede si produce:

- un file di raccolta dati per la predisposizione dell'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR-2, prodotto da alcuni Comuni a integrazione/correzione dei dati del consuntivo 2021;
- una appendice 1 modificata.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

In attesa della definizione di dettaglio dei servizi da fornire ai sensi del Contratto firmato, e delle previsioni di periodo transitorio in esso previste, il servizio fornito si mantiene nella configurazione precedentemente in essere, e pertanto si confermano le informazioni contenute nelle relative Relazioni 2022-2025.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo Schema tipo di relazione d'accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina ARERA n. 02/2021/drif, per quanto riguarda il Cap. 3 "Dati relativi alla gestione dell'ambito", si rimanda alle relazioni predisposte dal gestore Iren Ambiente S.p.A. ed eventualmente da ciascun Comune in qualità di gestore delle attività di propria pertinenza per ciascun ambito tariffario, già prodotte in sede di predisposizione tariffaria 2022-2025, con la sola avvertenza che nei Comuni ove prende avvio il passaggio a TCP le attività sino al 2022 fornite dal Comune, i qualità di Gestore della riscossione e del rapporto con gli utenti, dal 1° gennaio 2023 passano in capo ad Iren Ambiente S.p.A., con modalità analoghe ad eccezione della modifica del tipo di esazione della tariffa, passata da uno schema tributario ad uno schema tariffario, con esposizione dell'IVA sulle fatture, rendendo pertanto l'IVA detraibile dai soggetti intestatari di partita IVA attiva.

I PEF 2023 dei Comuni passanti a TCP evidenziano dunque un apparente significativa diminuzione rispetto all'importo complessivo del PEF 2022: apparente in quanto legata appunto alla detraibilità dell'IVA, ma di fatto la diminuzione (nella media) è effettiva per l'utenza dotata di partita IVA attiva, in grado appunto di recuperare l'IVA pagata detraendola dall'IVA incassata.

4 Variazioni apportate alla predisposizione tariffaria 2022-2025 (E)

La revisione eseguita ha coinvolto l'anno 2023, e per trascinamento le annualità 2024 e 2025, che saranno però oggetto nel prossimo autunno-inverno di una profonda riconsiderazione, per effetto della revisione a metà quadriennio prevista dal MTR-2, ma soprattutto per la definizione corretta e organica del corrispettivo ai sensi del contratto di concessione firmato a fine 2022.

Una sostanziale revisione sarebbe derivata dalla definizione del PEF sulla base di quanto previsto dal contratto (e dal bando di gara dal quale il contratto deriva). Fulcro di tale PEF è il corrispettivo determinato ai sensi del contratto di concessione: però, la firma di quest'ultimo è intervenuta solo negli ultimi giorni dello scorso anno, a causa del lungo contenzioso intervenuto, il che, sommato che sono così intercorsi tra l'avvio e la conclusione della gara di affidamento (peraltro il contenzioso non è ancora definitivamente e completamente risolto), ha determinato un significativo scostamento tra il servizio in essere descritto nel bando di gara e quello applicato nel 2022. Per questo motivo, unitamente a difficoltà e ritardi oggettivamente verificatisi, determina l'impossibilità di completare l'aggiornamento e la revisione del corrispettivo che spetta al Gestore affidatario, nonché la revisione e messa a punto della programmazione dei servizi, in tempi utili per l'approvazione delle tariffe 2023.

D'altro canto le prime, seppur grezze simulazioni esperite con gli elementi emersi dalla gara di affidamento, evidenziano significativi margini di ribasso del costo del servizio rispetto a quanto previsto nel PEF vigente.

Pertanto ATERSIR in quanto ETC, in accordo e collaborazione con il Gestore concessionario, ha scelto di non operare una completa revisione del PEF quadriennale approvato l'anno passato, come si era in un primo momento prospettato, rimandando la revisione stessa al prossimo inverno in occasione della scadenza "normale" della revisione infraperiodo ai sensi del MTR-2 di ARERA, quanto una più modesta rimodulazione, che, in considerazione del contenimento dei costi che sembra in prima battuta profilarsi, prevede:

- a. Per la quota del Gestore Iren Ambiente S.p.A., il mantenimento di un corrispettivo di pari

importo di quello approvato per il 2022; nel caso dei Comuni che passano a Tariffazione a Corrispettivo dal 1° gennaio 2023, il corrispettivo del Gestore comprenderà anche la quota dei costi che nel 2022 era riconosciuta al Comune, al netto, ovviamente, delle voci relative all'IVA, in quanto non più indetraibile e dunque non più componente obbligata dei costi del servizio;

- b. Per la quota del Comune (per quanto riguarda i Comuni che mantengono il regime tributario) vengono confermati i costi ammessi per il 2023, eventualmente corretti, modificati od integrati laddove il Comune abbia segnalato un consuntivo 2021 differente dal preconsuntivo utilizzato per la predisposizione del PEF quadriennale. Se i costi ammessi risultano non integralmente coperti, il PEF 2023 "revisionato" potrà mantenere un importo complessivo pari a quello già approvato, in altri casi il PEF potrà mantenere il livello del 2022 o un livello intermedio. Nel caso il Comune evidenzi problemi di equilibrio economico-finanziario è peraltro stata ammessa anche una crescita superiore del PEF 2023 rispetto a quanto precedentemente approvato, comunque entro i limiti massimi ammessi dal MTR-2;
- c. ATERSIR in questa fase ha provveduto anche all'aggiornamento delle "poste passanti" di propria competenza (alimentazione del fondo d'ambito ex LR16/2015 e del fondo di solidarietà per il sisma 2012, quota di funzionamento di ATERSIR, costi per la gestione post-mortem delle discariche pubbliche);
- d. Sono infine state aggiornate le detrazioni ai sensi del punto 1.4 del MTR-2 sulla base di quanto indicato dai Comuni rispetto alle proprie previsioni di bilancio.

Per i PEF dei Comuni di Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi, sino al 2022 gestiti da una ATI formata da Iren Ambiente S.p.A. ed Oppimitti Costruzioni srl in assenza di convenzione con ATERSIR, è stato altresì necessario riportare sul corrispettivo del Gestore quella parte di spettanza di Oppimitti Costruzioni srl, che precedentemente era addebitata al Comune considerando Oppimitti fornitore diretto e non Gestore ai sensi del MTR-2.

Per i Comuni di Solignano, Terenzo e Valmozzola, sino al 2022 gestiti da Montagna2000 S.p.A. in assenza di convenzione con ATERSIR, è stato, a differenza del rimanente bacino, preso come riferimento il corrispettivo del Gestore previsto per l'anno 2023 (e non quello dell'anno 2022) nella pianificazione 2022-2025 approvata.

4.1 Interventi specifici sui singoli PEF comunali

Poiché nel bacino territoriale in oggetto ogni Comune rappresenta un ambito tariffario a se stante, sono stati mantenuti e ritoccati i 46 PEF approvati l'anno passato: per tutti è stato ridefinito il corrispettivo di competenza Iren Ambiente S.p.A., nonché l'aggiornamento delle poste di competenza di ATERSIR come sopra indicate. Non tutti i Comuni hanno presentato aggiornamenti dei consuntivi 2021 o indicazioni aggiornate delle detrazioni da considerare. Di seguito brevi note sugli interventi effettuati su alcuni singoli PEF.

Si segnala che il Comune di Varano de' Melegari ha evidenziato la necessità di elevare l'incremento ammesso per il PEF 2023 sul 2022, al fine di coprire integralmente le poste comunali, non disponendo di altre risorse con cui intervenire.

ALLEGATO C

Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche				
UTENZE DOMESTICHE				
Numero componenti	Ka	Kb	Quota variabile [€/anno]	Quota fissa [€/m2]
1	0,8	0,93	57,888	0,427
2	0,94	1,68	104,815	0,502
3	1,05	2,06	128,161	0,560
4	1,14	2,39	148,517	0,608
5	1,23	2,90	180,511	0,656
6	1,3	3,40	211,634	0,694

Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche						
UTENZE NON DOMESTICHE						
				Quota fissa	Quota variabile	Totale
				[€/m²]	[€/m²]	[€/m²]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Kc	Kd			
		0,47	3,854	0,765	0,431	1,196
2	Cinematografi e teatri	0,35	2,9167	0,570	0,326	0,896
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,53	4,3237	0,863	0,483	1,346
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	6,7434	1,335	0,753	2,088
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,1	0,619	0,346	0,965
6	Esposizioni, autosaloni	0,6	4,9412	0,977	0,552	1,529
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,602	2,670	1,519	4,189
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,865	1,758	0,99	2,748
9	Case di cura e riposo	1,15	9,3937	1,872	1,049	2,921
10	Ospedali	1,15	9,3937	1,872	1,049	2,921
11	Uffici, agenzie,	1,44	11,808	2,344	1,319	3,663
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,915	7,545	1,489	0,843	2,332
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,609	2,295	1,296	3,591
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,8	14,77	2,930	1,649	4,579
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,245	10,215	2,027	1,141	3,168
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9182	1,774	0,996	2,77
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,109	2,409	1,352	3,761
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,4793	1,677	0,947	2,624
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	9,6526	1,921	1,078	2,999
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	8,938	1,774	0,998	2,772
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,938	1,774	0,998	2,772
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,5	44,908	8,953	5,015	13,968
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,5	44,908	8,953	5,015	13,968
24	Bar, caffè, pasticceria	5,5	44,908	8,953	5,015	13,968
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,14	34,005	6,739	3,798	10,537
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,873	11,671	6,575	18,246
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,54	20,94	4,135	2,338	6,473
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	4,460	2,507	6,967
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,5	36,9	7,325	4,121	11,446
30	Discoteche, night club	1,44	11,808	2,344	1,319	3,663

litri capacità contenitori	TARIFE VUOTATURE 2023 con iva esclusa - COMUNI A CORRISPETTIVO
PATTUMIERA40LT	1,45
BIDONE120LT	4,36
BIDONE240LT	8,55
BIDONE360LT	12,73
CASSONETTO CARRELL.660LT	16,82
CASSONETTO CARRELL.1100LT	28,09
CASSONETTO CARRELL.1700LT	43,36
BENNA7MC	206,00
CASSONE SCARRABILE8MC	235,45
CASSONE SCARRABILE18MC	529,73
CASSONE SCARRABILE24MC	706,27
CASSONE SCARRABILE28MC	824,00
COMPATTATORE SCARR.20MC	709,09
CARD40LT	0,73

NON DOMESTICHE bidoni carrellati e contenitori 40/120/240/360/660/1000 lt. E oltre	Articolazione vuotature minime contenitori per utenze NON domestiche
	12

utenze aggregate	Articolazione vuotature minime contenitori per utenze NON domestiche
	24

Articolazione vuotature minime
contenitori

numero componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6
Litri						
contenitore 40 litri	12	18	24	24	24	24
contenitore 120 litri	4	6	8	8	8	8

PUNTEGGI				
CATEGORIA 1 - materiali CONFERIBILI SIA DA UTENZE NON DOMESTICHE CHE DOMESTICHE		Ricavi da valorizzazione materiali (euro/kg)	valore di 1 punto in € euro	Punti da assegnare per ogni Kg
IMBALLAGGI IN CARTONE	kg.	€ 0,065	0,15	0,4333
IMBALLAGGI IN LEGNO	kg.	€ 0,006	0,15	0,0400
IMBALLAGGI IN PLASTICA (escluso polistirolo)	kg.	€ 0,060	0,15	0,4000
FERRO	kg.	€ 0,053	0,15	0,3533
IMBALLAGGI IN VETRO	kg.	€ 0,033	0,15	0,2200
CATEGORIA 2 - materiali CONFERIBILI SOLO DA UTENZE DOMESTICHE		sconto ambientale (euro/kg) o (euro/numero)	valore di 1 punto in € euro	Punti da assegnare per ogni Kg o numero di pezzi
RIFIUTI INGOMBRANTI grandi dimensioni	numero	0,15	€ 0,15	1,0000
ACCUMULATORI ESAURITI	numero	0,09	€ 0,15	0,6000
RAEE grandi dimensioni - bianchi R1 E R2	numero	0,15	€ 0,15	1,0000
RAEE piccole dimensioni R3 , R4, R5	numero	0,09	€ 0,15	0,6000
OLIO MINERALE	kg.	0,15	€ 0,15	1,0000
OLIO VEGETALE	kg.	0,15	€ 0,15	1,0000
rifiuti URBANI PERICOLOSI (VERNICI-CONTENITORI VUOTI SPORCHI- BOMBOLETTE SPRAY ecc.)	kg.	0,15	€ 0,15	1,0000

DESCRIZIONE PRINCIPALI REGOLE APPLICATIVE

1) per una più semplice e comprensibile determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito il seguente punteggio (1 punto vale 0,15 €) - (con punteggio minimo da raggiungere di almeni 10 punti che equivalgono a 1,5 €)

2) si stabilisce che, per ottimizzare la gestione della scontistica nel ruolo ovvero sulla fattura, il punteggio minimo da raggiungere sia pari a 10 punti /anno , che equivalgono ad 1,5 €/anno di riduzione del corrispettivo dovuto al gestore/comune

3) Nel regolamento di applicazione della Tarip si stabilisce il limite massimo di abbattimenti della quota variabile per effetto di questa scontistica

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Christian Stocchi

F.to Nevicella Raimato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
li 05 giugno 2023

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 giugno 2023 (N. 755 REG. PUB.)

☒ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 16 giugno 2023

☐ [] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

mb